



- che è presente l'Organo amministrativo nella persona di esso Presidente, e dei signori Antonello Pontoni, Vice Presidente, ---  
--Fabiani MariaCristina e Bellucci Alessandro, Consiglieri;---  
- che il Collegio Sindacale non sussiste più in quanto con verbale di assemblea ordinaria del 14 ottobre 2003, l'organo è stato soppresso in osservanza alla riforma societaria e più specificamente del D. Lgs. 220/2002;-----  
- che i soci sono legittimati all'intervento in assemblea nei termini e nei modi di legge;-----  
- che sono presenti numero n. 46(quarantasei) soci su 60 (sessanta) presenti in proprio e per deleghe riconosciute valide dal Presidente e conservate presso la sede sociale, come meglio indicato nell'allegato foglio presenze,-----

-----dichiara-----  
l'assemblea convocata regolarmente, validamente costituita e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previa identificazione personale da parte del Presidente di tutti gli intervenuti.-----  
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno prende, quindi, la parola il Presidente, che, ricorda all'assemblea che dal primo gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario.-----  
Occorre quindi adeguare lo statuto sociale alla nuova normativa.-----

A questo punto propone una mozione d'ordine di specifica su quanto in discussione ricordando ai presenti che solo al fine di precisazione che a causa del numero dei soci e a termini della riforma, la disciplina applicabile alla cooperativa del tutto è soltanto quella della Società per Azioni a termini dell'art. 2519, secondo comma, codice civile e che quindi si deve considerare il riferimento alla s.r.l. come mero errore materiale, di ampliare e riformulare a termini della riforma sia lo scopo che l'attività costituente l'oggetto.-----

L'assemblea dichiara all'unanimità dei presenti di essere perfettamente edotta di quanto in oggetto e pertanto accetta l'integrazione dell'ordine del giorno.-----  
Prende la parola il Presidente, che, illustra ai presenti i motivi per i quali, in osservanza alla riforma, è necessario variare la denominazione sociale da quella attuale da "COOPERATIVA SOCIALE. IL BRUTTO ANATROCCOLO - A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" a "IL BRUTTO ANATROCCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".-----

Qualora l'assemblea approvi quanto sopra esposto sarebbe necessario modificare l'articolo 1 (uno) dello statuto sociale adeguandolo peraltro alla nuova normativa vigente, come segue:  
VECCHIO TESTO:-----

-----"ARTICOLO 1-----  
E' costituita con sede a Roma la società cooperativa a responsabilità limitata denominata: "COOPERATIVA SOCIALE IL BRUTTO ANATROCCOLO - a responsabilità limitata".-----

La Cooperazione  
glio di Am  
e rapprese

NUOVO TESTO

"Art. 1 -

La cooperazione

" IL BRUTTO

La società

lizza nell

stintivo c

ganizzazio

mo "O.N.L.

Il Pres

appare op

primo comm

gli scopi

operativa

ta o auto

ovvero in

liana. Le

dei soci

to ai sen

La cooperazione

zi non so

Riguardo

fare il p

operatori

qualora l

sostitui

con il nu

segue:---

NUOVO TESTO

"Art. 4 -

La Cooperazione

della cor

grazione

vizi soci

stione in

propria

tiva e lo

nali.----

Ai fini

i soci i

lavoro,

gie prev

senta la

delle pr

apposito

legge 3

propria

La Cooperativa sociale potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nonchè sopprimerle."-----

NUOVO TESTO:-----

"Art. 1 - Denominazione-----

La cooperativa è denominata: -----

" IL BRUTTO ANATROCCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La società cooperativa, in conformità al D.lgs. 460/97, utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.". "-----

Il Presidente illustra poi ai presenti i motivi per i quali appare opportuno ampliare lo scopo sociale inserendo dopo il primo comma il seguente inciso "Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori."-----

Qualora l'Assemblea approvasse quanto sopra sarebbe necessario sostituire il vecchio articolo 3 (tre) dello statuto sociale, con il nuovo articolo 4 (quattro) dello statuto sociale, come segue:-----

NUOVO TESTO:-----

"Art. 4 - Scopo e Attività mutualistica-----

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; ed ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----



Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi Organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Infine, il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali appare opportuno inserire il seguente inciso "La società, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile." in calce all'articolo relativo all'attività costituente l'oggetto sociale sostituendo il vecchio articolo 4 (quattro) dello statuto sociale, con il nuovo articolo 5 (cinque) dello statuto sociale, come segue:

**NUOVO TESTO:**

**"Art. 5 - Attività costituenti l'Oggetto**

La Cooperativa ha per scopo l'attuazione di un servizio socio-sanitario e socio-assistenziale per handicappati, anziani, minori ed altri cittadini in stato di difficoltà, e di qualsiasi altra attività utile a scopi sociali, da svolgersi sia in forma domiciliare sia in un centro polivalente (terapeutico, sociale, ricreativo, occupazionale, di orientamento e formazione professionale; comunità-alloggio, casa-famiglia).

La Cooperativa si propone di gestire strutture socio-sanitarie e R.S.A.

La Cooperativa si propone di ricercare nel territorio strutture e spazi idonei per un più proficuo inserimento dei portatori di handicap nella scuola, nel lavoro e nelle attività di tempo libero; di intervenire presso gli organi competenti affinché tale inserimento avvenga in modo ottimale; di sensibilizzare ai problemi dell'handicappato l'ambiente che dovrà accoglierlo.

La Cooperativa, al fine di prevenire il ricovero in Istituti

dei soggetti per qualsiasi motivo non autosufficienti, si propone di attuare a domicilio un intervento assistenziale e riabilitativo che comprenda: aiuto nelle attività quotidiane, assistenza completa e aiuto domestico in situazioni di emergenza (assenza o indisposizione o anzianità dei familiari dell'assistito); fisioterapia, logopedia, attività psicomotorie e di terapia occupazionale; psicoterapia e assistenza psicologica dei soggetti in difficoltà e delle loro famiglie; attività ricreative e di socializzazione (anche accompagnando fuori di casa l'assistito, nei luoghi dove si svolgono mostre, spettacoli, concerti, sport, musica, lavori artigianali, feste, gite, etc.) nel pieno rispetto della legge.

La Cooperativa si propone anche di gestire, in proprio o consorzandosi con altre cooperative o associazioni, centri ricreativi estivi ed invernali.

La Cooperativa si propone altresì di programmare, organizzare e gestire attività quali: servizi di ristorazione collettiva, pulizie, manutenzione; programmare, organizzare e gestire asili nido, scuole materne ed altre iniziative formative; programmare, organizzare e gestire l'intervento in corsi di formazione professionale e nelle attività di informazione, promozione culturale nonché ricreativa, sportiva, di turismo sociale e per il tempo libero.

La Cooperativa si propone anche di promuovere nel territorio corsi, seminari, gruppi di studio sulle problematiche dell'handicap nelle sue diverse forme, per sensibilizzare genitori, insegnanti, operatori socio-sanitari al recupero precoce, alla seria riabilitazione ed alla prevenzione dell'handicap fisico, psichico e sensoriale.

La Cooperativa potrà partecipare alle gare di pubblici appalti e stipulare contratti di lavoro con Enti Pubblici, con società pubbliche e private, con persone fisiche e giuridiche.

Ritenendo indispensabile collegarsi con chiunque operi nel settore che interessa, si propone di stabilire rapporti di stretta collaborazione con tutte le persone, i gruppi, i servizi circoscrizionali e della A.S.L. (in particolare Unità Territoriali di Riabilitazione, Settore Lotta contro l'Emarginazione, etc.).

La Cooperativa si propone infine di aprire uno spazio di confronto e di crescita politica, di scambio culturale, di socializzazione, ammettendo in qualità di soci tutti coloro che hanno interesse a migliorare le condizioni di vita dei soggetti portatori di handicap.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:---



a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;-----

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;-----

d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. -----

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

e) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano la organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale.-----

La società, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile."-----

A questo punto fa presente che seguendo le regole della società per azioni, l'importo delle azioni per i soci cooperatori deve essere adeguato al minimo di legge e quindi ad euro 50 (cinquanta).-----

Propone pertanto di adottare un nuovo testo di statuto sociale portante le norme di funzionamento della società, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e sue modifiche ed integrazioni, fermo restando gli elementi essenziali ed identificativi della società, quali della sede e la durata a tempo determinato, ad eccezione della denominazione, dello scopo e dell'attività costituente l'oggetto della società, come sopra proposte per la modifica.-----

Inoltre al fine di permettere alla Cooperativa la possibilità di continuare a godere dei benefici fiscali collegati alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente, il Presidente propone altresì di esplicitare nel corpo dello statuto la caratteristica richiesta dal Legislatore della Riforma e di cui all'art. 2514 C.C. e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2513 c.c. e di procedere a termini dell'art. 2515 ultimo comma c.c., all'iscrizione della cooperativa presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.-----

Dà quindi lettura di un testo, composto di n. 50 (cinquanta) articoli in sostituzione del precedente composto di n. 44 (quarantaquattro), esponendo punto per punto tutti gli argomenti all'ordine del giorno, precisando che nel nuovo testo è stato già considerato l'inserimento delle modifiche sopra proposte inerenti la denominazione, lo scopo, l'attività costituente l'oggetto della Società nonché la nuova disciplina del Collegio Sindacale.-----

A tal proposito il Presidente fa presente altresì che nel nuovo statuto proposto, in conformità a quanto previsto dalla riforma societaria, e per le caratteristiche della cooperativa, è prevista la non obbligatorietà dell'esistenza del Collegio Sindacale ad eccezione dei casi previsti dalla Legge e, che, quindi, alla luce della riforma sarà nominato un Revisore Contabile.-----

Poichè pertanto l'eventuale delibera di adozione del nuovo testo di statuto ha ad oggetto la sostanziale sostituzione del vecchio statuto con un nuovo e diverso statuto adeguato secondo la nuova normativa, il Presidente mi chiede di non far seguire il testo a fronte del vecchio statuto con il nuovo in quanto il vecchio non è rilevante ai fini del controllo omologatorio ed essendo il nuovo statuto il nuovo "manifesto sociale", del quale ha già dato lettura e quindi ben cognito all'assemblea.-----

A questo punto il signor FRATINI ENRICO, dichiara sotto la sua personale responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 che gli argomenti di cui all'ordine del giorno ed alla sua precedente pronuncia sono adottabili dalla assemblea stessa e che nulla osta alla approvazione delle modifiche proposte.-----

Dopo breve ma esauriente discussione, l'Assemblea, mediante votazione per alzata di mano, con il voto favorevole di 46 (quarantasei) soci e con l'astensione dei 2 (due) soci signore Fabiani Maria Laura e Flora Bisegna, i quali tutti dichiarano di considerarsi sufficientemente edotti di quanto riportato nell'Ordine del Giorno, espressamente in merito al punto adozione delle norme disciplinari delle società per azioni, -----

-----DELIBERA-----

- 1) di variare la denominazione sociale da "COOPERATIVA SOCIALE IL BRUTTO ANATROCCOLO - A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" a "IL BRUTTO ANATROCCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", modificando il relativo articolo 1 dello statuto sociale, come sopra proposto e letto dal Presidente;-----
- 2) di ampliare lo scopo e l'attività costituente l'oggetto sociale nel senso sopra proposto dal Presidente, modificando i relativi articoli 4 e 5 dello statuto sociale (già articoli 3 e 4 vecchio statuto), come sopra proposti e letti dal Presidente;-----
- 3) di dare mandato all'Organo Amministrativo di emettere i titoli azionari del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuno per i soci cooperatori, nelle proporzioni da essi posse-



dute;-----

4) di nominare il Revisore Contabile per un periodo di tre anni, in persona della signora:-----

- DI GIOVANNI DANIELA, nata a Avezzano (AQ) il primo ottobre millenovecentosessantasette, residente in Roma (RM), Via Luigi Volpicelli n. 7, codice fiscale: DGV DNL 67R41 A5150, iscritta al n. 119953 dell'Albo dei revisori contabili con D.M. del 2 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/2/2001 n. 13.-----

L'assemblea stabilisce inoltre di corrispondere al Revisore Contabile un compenso pari ad euro 1000,00 (mille virgola zerozero) annuo;-----

5) di approvare il nuovo testo di statuto che si compone di n. 50 (cinquanta) articoli come sopra letto dal Presidente, fermo restando gli elementi essenziali ed identificativi della società quali la durata e la sede mentre la denominazione, lo scopo e l'attività costituente l'oggetto della cooperativa, come sopra deliberate;-----

6) di approvare, anche per adempiere al disposto dell'art. 2436 C.C., un testo di Statuto sociale aggiornato con le modificazioni testè deliberate, testo che qui si allega sub "B", debitamente vidimato dal costituito stesso e da me Notaro e previa lettura datane anche da me Notaro. -----

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 16,00 (sedici) dopo che, da parte di tutti gli intervenuti, è stato conferito mandato al signor FRATINI ENRICO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare alla deliberazione assunta con il presente verbale ed all'allegato statuto le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero necessarie al completamento della procedura pubblicitaria e di cui al combinato disposto dell'art. 32 Legge 340/2000 e dell'art. 2436 c.c. per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.-----

Il comparente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato sotto la lettera "A" e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensa me Notaro dalla lettura.-----

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società.-----

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparente il quale in seguito di mia domanda lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.-----

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge ed in parte a mano da me Notaro su cinque fogli di cui scritte pagine intere sedici oltre la presente.-----

F.to Enrico Fratini-----

F.to Monica Paggi Notaro-----

Allegato A  
al N° 1905  
di raccolta.

FOGLIO DI PRESENZA

dei partecipanti all'Assemblea straordinaria dei Soci della

"COOPERATIVA SOCIALE IL BRUTTO ANATROCCOLO - A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" con sede in Roma (RM), Via Luigi Lablache n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione 05853410586 del Registro delle Imprese di Roma, iscritta presso la Camera di Commercio di Roma nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 506633,

convocata ai sensi di legge e di statuto per oggi ventitre marzo duemilacinque presso la sede sociale in Roma (RM), Via Luigi Lablache n. 38, alle ore

14,00 (quattordici), essendo le ore 14,45 (quattordici e cinquantaquattro)



*Manuela Cappelli*  
*Enrico Fratini*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- FRATINI ENRICO, Presidente

*Enrico Fratini*

- PONTONI ANTONELLO, Consigliere

*Antonello Pontoni*

- FABIANI MARIACRISTINA, Consigliere


*Mariacristina Fabiani*

- BELLUCCI ALESSANDRO, Consigliere

*Alessandro Bellucci*

- BORGIA CARMELO, Consigliere


*assente giustificato*  
*assente giustificato*



- |                          |                              |      |                 |
|--------------------------|------------------------------|------|-----------------|
| 1 Alicino Antonietta     | <i>assente giustificato</i>  | SOCI | 14 Cor          |
| 2 Bagnarelli Luisa       | <i>Luisa Bagnarelli</i>      |      | 15 Cot          |
| 3 Bellucci Alessandro    | <i>Alessandro Bellucci</i>   |      | 16 D'A<br>3 Feb |
| 4 Bianchini Stefano      | <i>Stefano Bianchini</i>     |      | 17 De           |
| 5 Biscu Ettore           | <i>Ettore Biscu</i>          |      | 18 De           |
| 6 Bisegna Flora          | <i>Flora Bisegna</i>         |      | 19 De           |
| 7 Borgia Carmelo         | <i>Carmelo Borgia</i>        |      | 20 Di           |
| 8 Borri Giovanna         | <i>assente giustificato</i>  |      | 24 Di           |
| 9 Brasili Luana          | <i>Luana Brasili</i>         |      | 22 Fal          |
| 10 Cabiddu Paoletta      | <i>Paoletta Cabiddu</i>      |      | 23 Fal          |
| 11 Capolsini Giovannella | <i>Giovannella Capolsini</i> |      | 24 Fo           |
| 12 Capuano Cesare        | <i>assente giustificato</i>  |      | 25 Fr           |
| 13 Coia Anna Lisa        | <i>Anna Lisa Coia</i>        |      | 26 Fr<br>13 Co  |



*Giovanna...*



27 Gamberini Valeria Valeria Gamberini

28 Giuppa Simona Simona Giuppa

29 Grigioni Roberta Sabrina Parolati

30 Iorianni Maria Grazia Maria Grazia Iorianni

31 Kandolo Adele Mapenzi Sandro Adele Mapenzi

32 Latino Angelo assente giustificato

33 Lurepi Adolfo Sabrina Parolati

34 Michelli Cristiano assente giustificato

35 Milana Laura assente giustificato

36 Montisci Gian Gavino Montisci Gian Gavino

37 Moroni Alessandro Roberto Corbelli

38 Muzi Valeria Francesco Corbelli

39 Nocella Benedetto Francesco Nocella

40 Nori Carla assente giustificato



41 Nunez Garcia Doris Lily *assente giustificato*

42 Panieri Daniela *assente giustificato*

43 Peduzzi Alessandra *Salvatori Rosella*

44 Petrunaro Carolina *Caroline Petrunaro*

45 Poggi Maria Laura *Maria Zoni*

46 Polidori Sabrina *Sabrina Polidori*

47 Pontoni Antonello *Antonello Pontoni*

48 Pratesi Luca *Luca Pratesi*

49 Renni Maria Rosaria *Maria Rosam Renni*

50 Reyna Kelvin David *assente giustificato*


51 Rogomentic Sineva *Rogomentic' Sineva*

52 Salamida Francesco *assente giustificato*

53 Salatino Patrizia *Maria a Maria*



*Assente giustificato*  
*Enrico Orneli*



54 Salvatori Rosalba      Salvatori Rosalba

55 Sannino Annalisa      assente giustificato

56 Savoldelli Liliana      assente giustificato

57 Spanò Domenico      Francesco Corvino



58 Thirimanna Jude Sherman

~~THIRIMANNA HETTICAE DON JUDE SHERMAN~~

THIRIMANNA HETTICAE DON JUDE SHERMAN

59 Ventura Loredana

assente giustificato



60 Zucco Isabella

Francesco Corvino



STATUTO

-----DENOMINAZIONE SEDE E DURATA-----

Art. 1 - Denominazione-----

La cooperativa è denominata: -----  
 " IL BRUTTO ANATROCCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".  
 La società cooperativa, in conformità al D.lgs. 460/97, utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.". -----

Art. 2 - Sede-----

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.-----  
 Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.-----

Art. 3 - Durata-----

La cooperativa ha la durata di anni novantanove a decorrere dalla data di costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.-----

SCOPO E ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO

Art. 4 - Scopo e Attività mutualistica-----

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; ed ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.-----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.-----

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative

*Allegato B*  
*al N. 1905*  
*di raccolta.*

AN  
 IZ  
 0  
 (C D)  
 10/11  
 1/11



e Mutue ed ai suoi Organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.-----

**Art. 5 - Attività costituenti l'Oggetto**-----

La Cooperativa ha per scopo l'attuazione di un servizio socio-sanitario e socio-assistenziale per handicappati, anziani, minori ed altri cittadini in stato di difficoltà, e di qualsiasi altra attività utile a scopi sociali, da svolgersi sia in forma domiciliare sia in un centro polivalente (terapeutico, sociale, ricreativo, occupazionale, di orientamento e formazione professionale; comunità-alloggio, casa-famiglia).-----

La Cooperativa si propone di gestire strutture socio-sanitarie e R.S.A.-----

La Cooperativa si propone di ricercare nel territorio strutture e spazi idonei per un più proficuo inserimento dei portatori di handicap nella scuola, nel lavoro e nelle attività di tempo libero; di intervenire presso gli organi competenti affinché tale inserimento avvenga in modo ottimale; di sensibilizzare ai problemi dell'handicappato l'ambiente che dovrà accoglierlo.-----

La Cooperativa, al fine di prevenire il ricovero in Istituto dei soggetti per qualsiasi motivo non autosufficienti, si propone di attuare a domicilio un intervento assistenziale e riabilitativo che comprenda: aiuto nelle attività quotidiane; assistenza completa e aiuto domestico in situazioni di emergenza (assenza o indisposizione o anzianità dei familiari dell'assistito); fisioterapia, logopedia, attività psicomotorie e di terapia occupazionale; psicoterapia e assistenza psicologica dei soggetti in difficoltà e delle loro famiglie; attività ricreative e di socializzazione (anche accompagnando fuori di casa l'assistito, nei luoghi dove si svolgono mostre, spettacoli, concerti, sport, musica, lavori artigianali, feste, gite, etc.) nel pieno rispetto della legge.-----

La Cooperativa si propone anche di gestire, in proprio o consorziandosi con altre cooperative o associazioni, centri ricreativi estivi ed invernali.-----

La Cooperativa si propone altresì di programmare, organizzare e gestire attività quali: servizi di ristorazione collettiva, pulizie, manutenzione; programmare, organizzare e gestire asili nido, scuole materne ed altre iniziative formative; programmare, organizzare e gestire l'intervento in corsi di formazione professionale e nelle attività di informazione, promozione culturale nonché ricreativa, sportiva, di turismo sociale e per il tempo libero.-----

La Cooperativa si propone anche di promuovere nel territorio

incontri, seminari, gruppi di studio sulle problematiche dell'handicap nelle sue diverse forme, per sensibilizzare genitori, insegnanti, operatori socio-sanitari al recupero precoce, alla seria riabilitazione ed alla prevenzione dell'handicap fisico, psichico e sensoriale.-----

La Cooperativa potrà partecipare alle gare di pubblici appalti e stipulare contratti di lavoro con Enti Pubblici, con società pubbliche e private, con persone fisiche e giuridiche.-----

Ritenendo indispensabile collegarsi con chiunque operi nel settore che interessa, si propone di stabilire rapporti di stretta collaborazione con tutte le persone, i gruppi, i servizi circoscrizionali e della A.S.L. (in particolare Unità Territoriali di Riabilitazione, Settore Lotta contro l'Emarginazione, etc.).-----

La Cooperativa si propone infine di aprire uno spazio di confronto e di crescita politica, di scambio culturale, di socializzazione, ammettendo in qualità di soci tutti coloro che hanno interesse a migliorare le condizioni di vita dei soggetti portatori di handicap.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:---

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi;-----

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;-----

d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. -----

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

e) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano la organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale;-----

La società, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri



strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.-----

**Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dagli amministratori, ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----

**Art. 7 - Normativa applicabile**-----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.-----

-----**SOCI**-----

**Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**-----

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. -----

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.-----

I soci sono distinti in 3 (tre) categorie: -----

a) soci cooperatori,-----

b) soci sovventori,-----

c) soci volontari,-----

- Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa.-----

Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente ne-

cessario al buon funzionamento della società.-----

- Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.-----

- Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.-----

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.-----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.--

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.-----

Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

**Art. 9 - Divieto di concorrenza**-----

Non possono in ogni caso divenire soci quanto esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.--

**Art. 10 - Procedura di ammissione**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-



gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e cittadinanza;-----
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario, sovventore;-----
- c) l'indicazione della sua effettiva capacità lavorativa;----
- d) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. ---
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: -----

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;-----
- b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;----
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
- d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;-----
- e) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. ---

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.-----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:-----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,-----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda.-----  
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 C.C.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

**Art. 11 - Diritti dei soci**-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.-----

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei soci.-----

**Art. 12 - Accesso allo scambio mutualistico**-----

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa nel pieno rispetto delle opportunità e gli impegni che gli amministratori assumono ed assumono nei confronti del mercato.-----

**Art. 13 - Obblighi dei soci**-----

Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo:-----


- l'importo delle azioni sottoscritte;-----
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;-----
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.-----

I soci cooperatori dovranno inoltre versare immediatamente la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.-----

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.-----

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-



tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.-----

**Art. 14 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici**-----

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori.-----

**Art. 15 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori**-----

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.---

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.-----

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.-----

**Art. 16 - Acquisto di azioni proprie**-----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

**Art. 17 - Recesso**-----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:-----

- dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa; --
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative; -----
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:-----

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione; -----
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente; -----

Il recesso non può essere parziale.-----  
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.-----  
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. -----  
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. -  
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. -----  
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.-----  
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:-----  
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, ---  
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,-----  
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.-----  
**Art. 18 - Esclusione**-----  
L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi: -----  
a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle leggi vigenti in materia, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);-----  
b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----  
c) che, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----  
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 e 8bis;-----  
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----  
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;-----  
g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;-----  
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;-----



i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.-----

l) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.-----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

#### **Art. 19 - Decadenza**-----

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.-----

#### **Art. 20 - Morte del socio**-----

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.-----

#### **Art. 21 - Liquidazione e rimborso delle azioni**-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e l'eventuale sovrapprezzo.-----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.-----

I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro un anno dal termine previsto per la liquidazione delle azioni.-----

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.-----

Il rimborso verrà liquidato solo su richiesta scritta dell'avente diritto da effettuarsi, comunque entro, e non oltre, 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione della cooperati-

va fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito-----

**Art. 22 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi---**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

**Art. 23 - -----**

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo. L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:-----

- 1) Anzianità di associazione-----
- 2) Professionalità-----
- 3) Carichi di famiglia-----
- 4) Anzianità di età-----

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.-----

**-----PATRIMONIO SOCIALE-----**

**Art. 24 - Patrimonio sociale-----**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna di valore nominale di €. 50,00 (cinquanta/00), sottoscritte dai soci cooperatori; -----
  - a.1 dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, ex art. 4 L. 59/92;-----
  - a.2 dalle azioni di partecipazione cooperativa; -----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le somme non rimborsate ai soci cooperatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci cooperatori e volontari defunti o di persone giuridiche sciolte;-----
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni; -
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;-----



f) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.-----

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

**Art. 25 - Prevalenza della mutualità**-----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. -----

Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori-----

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

**Art. 26 - Capitale sociale**-----

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale d'importo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.-----

Il valore delle azioni sottoscritte potrà essere versato a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.-----

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

**Art. 27 - Bilancio**-----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

**Art. 28 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, nella misura del 30%, e comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento), e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

**Art. 29 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità delle prestazioni lavorative dei soci.

**Art. 30 - Strumenti finanziari**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ON I possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

**ASSEMBLEA**

**Art. 31 - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano

stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge e la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

#### **Art. 32**-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'Assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;-----
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale e i compensi dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;-----
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;-----
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 4 lettera l) del presente statuto, approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione.-----
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione delle crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.-----

L'Assemblea ai sensi dell'art. 2545 quinquies C.C. può determinare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.-----

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sugli strumenti finanziari.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di alzata di mano.

#### **Art. 33 - Maggioranze costitutive e deliberative**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### **Art. 34 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.-----

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.-----

#### **Art. 36 - Assemblee separate**-----

Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche.-----

A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza.-----

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.-----

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.-----

All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero complessivo pari a 20 (venti) eletti dalle assemblee separate in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammessi alle singole assemblee separate. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 5% (cinque per cento) dei voti validamente espressi.-----

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.-----

#### **Art. 37**-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.-----

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

**Art. 38 - Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

**Art. 39 - Adunanze del consiglio**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:-----

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

#### **Art. 40 - Sostituzione degli amministratori**-----

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 codice civile.-----

#### **Art. 41 - Poteri di gestione**-----

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società.-----

Spetta pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;----
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;----
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;-----
- e) deliberare o concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;-----
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;-----
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;-----
- h) assumere, promuovere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o

l'esclusione dei soci;-----

1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.-----

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare nella relazione al progetto di bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in ossequio al disposto dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59.-----

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della cooperativa.-----

#### **Art. 42 - Deleghe**-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.-----

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.-----

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati direttori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri e i compiti.-----

#### **Art. 43 - Rappresentanza**-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale.-----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed

in qualunque grado di giurisdizione.-----  
Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società ed, occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso nell'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.-----

**Art. 44 - Compensi e rimborsi**-----  
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.-----

L'assemblea determina il compenso o i gettoni di presenza degli amministratori.-----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

-----**ORGANI DI CONTROLLO**-----

**Art. 45 - Controllo diretto dei soci**-----

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.-----

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

**Art. 46 - Collegio sindacale e revisore contabile**-----

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore per il controllo contabile. -----

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.-----

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. -----

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni. -----

-----**SCIoglimento E DEVOLUZIONE**-----

**Art. 47 - Scioglimento**-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.-

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidante.-----

**Art. 48 - Devoluzione**-----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.-----

-----**CONTROVERSIE**-----

**Art. 49 - Clausola arbitrale**-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale.-----

La cooperativa farà riferimento all'organo arbitrale costituito presso la Camera di Commercio di Roma.-----

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

-----**RINVIO**-----

**Art. 50 - Rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle società per azioni in quanto compatibili, le leggi speciali sulla cooperazione, la legge n. 381/91 e sue modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 460/97 e sue modifiche ed integrazioni e il D.Lgs. 6/2003 e sue modifiche ed integrazioni.-----

F.to Enrico Fratini-----

F.to Monica Paggi Notaro-----

\* \* \*

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data

11 aprile 2005 al n. Serie € 168,00

\* \* \*

La presente copia fotostatica composta di numero 13 (trideci) fo-

gli è conforme all'originale, da me Notaro collazionato perfettamente concorda col medesimo e firmato a norma di legge si rilascia per uso consentito dalla legge.-----

Roma 19 MAG. 2005.

*Francesco Ruffino*

